



Decreto n. 83 del 2 agosto 2019

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Prot. 2019/0083494 del 02/08/2019 ore 13,38

IL DIRETTORE

PREMESSO



- che è in corso da qualche tempo, con una rimarchevole accelerazione nelle ultime settimane, per iniziativa del Dipartimento di Giurisprudenza, ma con il coinvolgimento di tutti i Dipartimenti dell'Ateneo, e poi di studiosi di altre Università italiane, una riflessione sul processo di riforma legislativa inteso a introdurre mutamenti profondi nel sistema dei poteri, per come esso oggi si articola tra Stato e Regioni, attraverso uno spostamento massiccio di competenze e di risorse in particolare verso tre Regioni del Nord d'Italia, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, le cui istanze hanno provocato l'effetto a catena di una richiesta generalizzata di differenziazione da parte di pressoché tutte le altre Regioni a statuto ordinario;
- che, nel corso di tale dibattito, si è manifestata la consapevolezza delle conseguenze potenzialmente derivanti da misure siffatte, per come esse sono configurate, tali da compromettere l'unità della Repubblica, aggravando la storica frattura Nord-Sud;
- che è altresì emersa la scarsa consistenza dell'analisi fattuale posta a base delle proposte di revisione legislativa, avanzate nelle sedi della decisione politica in attuazione dell'art. 116, c. 3, e la debolezza tecnica dei testi resi disponibili;
- che, dunque, v'è il convincimento generale della doverosità di un contributo critico, scientificamente fondato, delle Università italiane, ricche di un grande patrimonio di studi anche con specifico riguardo al sistema delle autonomie;
- che si è registrato ampio consenso nell'identificare in un Osservatorio sul regionalismo differenziato, aperto al contributo di singoli studiosi e di istituzioni universitarie e di alta cultura, lo strumento per svolgere tale compito doveroso;
- che, in seguito alla presentazione pubblica dell'iniziativa, si stanno moltiplicando le pressanti richieste di adesione all'Osservatorio;
- che incombono i tempi della decisione politica, sicché si impongono la costituzione immediata dell'Osservatorio, l'avvio delle sue attività, e la produzione di un primo adeguato contributo capace di incidere tempestivamente in concreto sulle scelte in atto;

#### CONSIDERATO

- che ricorrono quindi i presupposti per esercitare i poteri d'urgenza nell'approvazione dell'atto costitutivo dell'Osservatorio e nell'insediamento di un Comitato ordinatore che lo governi provvisoriamente e lo conduca a regime;

#### DECRETA

- 1) approvare l'atto costitutivo dell'Osservatorio sul regionalismo differenziato, che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante;
- 2) costituire come segue il Comitato ordinatore: prof. Sandro Staiano; prof. Gianfranco Viesti; prof. Adriano Giannola; prof. Giuseppe Tesauo; prof. Franco Gallo; prof. Massimo Villone; dott. Marco Esposito; prof. Floriana Cerniglia; prof. Anna Maria Poggi.
- 3) sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza a esso successiva.

IL DIRETTORE

Prof. Sandro STAIANO



## ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SUL REGIONALISMO DIFFERENZIATO

### Art. 1 – *L'Osservatorio sul regionalismo differenziato*

1. L'Osservatorio sul regionalismo differenziato è istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II, per deliberazione dello stesso.
2. L'Osservatorio è formazione libera da qualsivoglia legame di schieramento partitico, espressione della libertà di scienza garantita dall'art. 33 della Costituzione.

### Art. 2 – *Scopo*

1. Scopo dell'Osservatorio è il lavoro scientifico interdisciplinare da porre al servizio delle sedi della rappresentanza politica, per indicare ai legislatori, statale e regionali, soluzioni ragionevoli ed efficienti in materia di regionalismo differenziato, in conformità ai principi di autonomia e di unità della Repubblica stabiliti dall'art. 5 e dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e all'ispirazione generale di questa al superamento delle diseguaglianze, con riferimento in specie alle asimmetrie economiche e sociali e alle fratture su base territoriale.
2. Per tale scopo, l'Osservatorio può operare anche in rapporto con sedi istituzionali, in particolare con organismi di elaborazione tecnica incardinati nella Camera dei deputati, nel Senato della Repubblica e nelle Regioni, e con collegi misti istituiti tra Stato, Regioni e Autonomie locali.

### Art. 3 – *Metodo*

1. Il lavoro dell'Osservatorio è improntato al metodo scientifico, fondato sulla considerazione obiettiva dei fatti e dei dati, resi noti secondo criteri di massima conoscibilità, sulla verificabilità dei risultati, sulla apertura delle interpretazioni al dibattito nella comunità degli studiosi.

### Art. 4 – *Composizione*

1. Dell'Osservatorio fanno parte singoli studiosi – accademici e non accademici o dotati di esperienza in campo istituzionale – e università, o articolazioni organizzative di esse, istituzioni scientifiche e istituzioni di alta cultura.
2. Le istanze di adesione sono indirizzate al Comitato scientifico direttivo e contengono l'accettazione del presente atto.

### Art. 5 – *Organizzazione*

1. L'Osservatorio si riunisce in seduta plenaria, anche in via telematica, tutte le volte che lo impongano esigenze maturate in sede istituzionale, e comunque almeno due volte l'anno.



2. Si articola al suo interno in gruppi di lavoro costituiti secondo criteri di integrazione disciplinare e territoriale.
3. Si dota di un Comitato scientifico direttivo di trenta componenti, con funzioni di coordinamento delle attività, composto secondo criteri di integrazione di competenze disciplinari e di appartenenza territoriale.
4. Il Comitato scientifico direttivo elegge un Coordinatore, che lo presiede e ne predispone l'ordine del giorno. Il Coordinatore convoca altresì l'Osservatorio in adunanza plenaria, predisponendone l'ordine del giorno.

*Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali*

1. In sede di prima formazione, svolge le funzioni di Coordinatore l'attuale Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II, e di Comitato scientifico direttivo il Comitato ordinatore identificato dalla delibera istitutiva dell'Osservatorio.
2. Entro sessanta giorni dalla delibera istitutiva, il Comitato ordinatore è integrato, fino a concorrenza dei trenta componenti, su proposta del Coordinatore e per determinazione del Comitato medesimo.
3. Entro un anno dalla delibera istitutiva, al Comitato ordinatore integrato subentra il Comitato scientifico direttivo, eletto secondo modalità stabilite con regolamento deliberato dall'Osservatorio in adunanza plenaria.